



## Organismo Congressuale Forense

Prot. n. \_\_\_/\_\_\_

Roma, 19 giugno 2018

Gent.ma Sig.ra  
Avv.ta MIRELLA CASIELLO  
Via Buccari, 15  
74100 - TARANTO (TA)  
Pec: [casiello.maria@oravta.legalmail.it](mailto:casiello.maria@oravta.legalmail.it)

### **Oggetto: Liquidazione OUA**

Cara Mirella,  
in esito alla Tua del 12 u.s., con la quale hai dato a me un compiuto resoconto delle attività che hai intrapreso al fine della “liquidazione” dell’O.U.A. e che hanno portato, secondo quanto mi dici, alla definizione di tutti i rapporti ed all’estinzione di tutte le obbligazioni passive dell’Organismo Unitario. Faccio, in particolare, riferimento alla iniziativa da Te intrapresa per avviare una negoziazione assistita nei confronti dei C.O.A. italiani per il versamento delle quote da ciascuno dovute per il passato, al fine di costituire un fondo per operare la redistribuzione in favore degli Ordini che erano in regola con i versamenti, ed alla Tua proposta di riversare le somme relative alle quote dovute dai COA direttamente all’O.C.F., che potrebbe trarne le fonti per il proprio funzionamento nei prossimi anni, così operandosi una sorta di “*partita di giro*” tra gli Ordini in regola coi versamenti e quelli morosi.

Ho informato della Tua comunicazione l’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense nella seduta del 15.06.2018. Dal dibattito che ne è seguito è scaturita la determinazione che Ti allego, approvata a larghissima maggioranza.

In sostanza l’Assemblea ha ritenuto che, pur a voler superare le significative perplessità da più parti sollevate in relazione alla iniziativa di recupero da Te avviata, sia in punto di legittimazione che di merito, il dato normativo di cui all’art. 7 dello Statuto Congressuale non consenta in alcun modo all’Organismo Congressuale di ottenere risorse diverse da quelle riscosse a tal fine dal CNF (in quota obbligatoria ed in contabilità separata) e da questi rimesse quale contributo per le spese di funzionamento. Né può ipotizzarsi che il dato regolamentare dell’art. 7, in difetto di alcun intervento da parte del Congresso che lo ha approvato, possa essere derogato in forza di un atto (l’eventuale consenso di tutti i COA).

.../...



## *Organismo Congressuale Forense*

In sostanza, non sussiste al momento alcuna possibilità che gli utili rivenienti dalle attività di liquidazione dell'O.U.A. possano in qualche modo interessare l'Organismo Congressuale Forense.

Nel contempo, l'Assemblea ha ritenuto opportuno che il patrimonio documentale dell'O.U.A., costituito dagli archivi, documenti, verbali dei Congressi e delle Conferenze, oltre che dalle pubblicazioni e dai cimeli, secondo quanto mi hai riferito, venga custodito e gestito dall'Organismo Congressuale, al fine di tenere un archivio unico della Storia della rappresentanza politica dell'Avvocatura. A tal riguardo, Ti chiedo quindi di riconsegnare tali beni all'O.C.F., che li custodirà quale rappresentante del Congresso.

Con i migliori saluti miei e dei Componenti dell'Assemblea dell'O.C.F.

Il Coordinatore  
Avv. Antonio F. Rosa